Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 16 agosto 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. **369**.

Soppressione del consolato generale d'Italia in Tangeri (Marocco) ed istituzione di un vice consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale d'Italia in Tangeri (Marocco) è soppresso con decorrenza 30 settembre 1979.

Art. 2.

E' istituito in Tangeri (Marocco) un vice consolato di 1ª categoria con decorrenza 30 settembre 1979 e con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Tangeri, Tetuan, Nador e Alhucemas.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1979

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1979
Registro n. 470 *Esteri, foglio n.* 258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **370**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla stessa facoltà dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Borroni;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, del 10 novembre 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima della Università stessa, tenuto conto che l'interesse pubblico si ravvisa nell'opportunità della costante presenza del predetto assistente presso l'Università, in considerazione che il medesimo trovasi in attività di servizio, per incarico d'insegnamento, presso la stessa cattedra;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari del 12 ottobre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica dermosifilopatica dell'Università di Pavia;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra omonima dell'Università di Sassari risulta attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Borroni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari con decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Borroni, alla cattedra omonima della facoltà corrispondente dell'Università di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **371**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 267, 268, 269 e 270, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 267. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di chirurgia vascolare e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 268. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 269. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

14) informatica medica;
15) rianimazione e terapia intensiva;
16) patologia e clinica vascolare pediatrica I;
17) epidemiologia delle malattie vascolari;
18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° *Anno*:

20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;
21) princìpi e tecnica di circolazione extracorporea;
22) terapia intensiva;
23) patologia e clinica vascolare pediatrica II;
24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 270. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sugli insegnamenti impartiti durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 372.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo vescovo, in Malgrate.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 27 ottobre 1977, integrato con due dichiarazioni datate 12 e 13 dicembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Carlo vescovo, in Malgrate (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 373.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento di titolo della parrocchia e chiesa del SS. Redentore, in Vanzago.

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 21 marzo 1978, relativo al mutamento di titolo della parrocchia e della chiesa del SS. Redentore, in frazione Mantegazza del comune di Vanzago (Milano), in quello di « Cristo Re ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 234

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.C.T. S.r.l., in Monza.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che l'importazione di due impianti completi per la produzione di cilindri rotocalco, del valore complessivo di lire italiane 420.000.000 di origine e provenienza Svizzera la ditta O.C.T. S.r.l. di Monza (Milano) ha effettuato un pagamento anticipato di lire italiane 44.000.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4.882.989 rilasciato dal Banco Ambrosiano di Monza in data 31 ottobre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione concernente l'operazione predetta non è mai avvenuta per rescissione del contratto da parte della società italiana, la quale ha ottenuto la restituzione dell'anticipo inviato all'estero (L. 44.000.000), in data 19 novembre 1976 con un ritardo di circa un anno rispetto al termine di validità dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/44177 del 20 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il mancato buon esito della importazione imputandolo al fatto che la ditta estera ha richiesto una maggiorazione sul prezzo di vendita nella misura del 15 %;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 29 novembre 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dalle indagini svolte si è appurato che il presidente del consiglio di amministrazione della ditta fornitrice (sciolta con decreto del 27 novembre 1976) era amministratore unico della O.C.T. S.r.l. e pertanto doveva essere a conoscenza della descritta circostanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.C.T. S.r.l. di Monza (Milano) mediante fidejussione del Banco ambrosiano di Monza nella misura del 5 % di lire italiane 44.000.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6849)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Renault Italia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1978 di incameramento della cauzione a suo tempo prestata, ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, dalla Renault Italia S.p.a. - Roma, a fronte dell'importazione di cui

al benestare bancario n. 3052671 del 22 maggio 1973 di Lit. 500.000.000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978;

Considerato che l'operazione in questione risulta scoperta valutariamente, anzichè per il totale ammontare del benestare su citato, limitatamente a Lit. 427.209.354, in quanto parte della merce, pari a lire italiane 72.790.640, è stata importata nei termini dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 30 ottobre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978 è modificato come segue:

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Renault Italia S.p.a. - Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma - Sede di Roma, nella misura del 5 % di Lit. 427.209.354 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato;

Art. 2.

Il Ministero del commercio con l'estero provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6848)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1978 di incameramento della cauzione a suo tempo prestata, ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, dalla ditta Chimoil S.p.a. di Milano a fronte dell'importazione di cui al benestare bancario n. 1925066 del 6 ottobre 1971 di Fr. Sv. 655.738 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231, del 19 agosto 1978;

Considerato che l'operazione in questione risulta scoperta valutariamente anzichè per il totale ammontare del benestare su citato, limitatamente a Fr. Sv. 608.048, corrispondente al valore all'origine di merce rivenduta in transito, essendo stata effettuata, entro i termini un'importazione per Fr. Sv. 47.690;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 17 luglio 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 è stato modificato come segue:

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a. - Milano, mediante fidejussione del Banco di Sicilia di Milano, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 608.048, di cui al modello *B*-Import sopraindicato;

Art. 2.

Il Ministero del commercio con l'estero provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6847)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cementi Valcellina, in Pordenone.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto per la produzione del cemento e relativa assistenza tecnica di origine e provenienza Svizzera, la ditta Cementi Valcellina S.p.a. di Pordenone ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 580.000.000 di cui al modello *B*-Import n. 1565846 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro-Pordenone, in data 28 ottobre 1970 a valere sull'autorizzazione di questo Ministero V/473145 del 22 settembre 1970, successivamente prorogata al 31 dicembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio estero con nota n. 902/09902 del 10 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che da tale esame emerge che l'operazione in questione non risulta perfezionata nè con la tardiva importazione dell'impianto, nè con la restituzione dall'estero dell'esborso anticipato e che, malgrado l'invito rivolto dall'Ufficio italiano dei cambi ad avviare tempestivamente la procedura prescritta ai fini della destinazione da dare alla garanzia fidejussoria, l'interessata non ha inteso produrre alcuna documentazione atta a giustificare tale mancato perfezionamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 25 settembre 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cementi Valcellina mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5% di lire italiane 580.000.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 536;

Vista la legge 15 giugno 1978, n. 279;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del successivo giorno 19, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del successivo giorno 19, concernente l'ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « FOGLIO DI RUOLO - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 - LEGGE 27 APRILE 1978, N. 143; LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675; LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546; D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 376, - CONV. NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492; D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONV. NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493; - LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206; D.L. 8 LUGLIO 1977, N. 375, CONV. NELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 536; - LEGGE 15 GIUGNO 1978, N. 279 E DD.MM. 15 E 16 DICEMBRE 1978 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'appo-

sizione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° luglio 1979 a quella 1° gennaio 1984.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 - LEGGE 27 APRILE 1978, N. 143; LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675; LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546; DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, - CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492; DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493; - LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206; DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1977, N. 375, CONVERTITO NELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 536; - LEGGE 15 GIUGNO 1978, N. 279 E DECRETI MINISTERIALI 15 E 16 DICEMBRE 1978 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « CERTIFICATO N. » e « CAPITALE NOM. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « INTERESSE ANNUO L. » e « INTERESSE SEM. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) CON GODIMENTO DAL . . . . A FAVORE DI (seguono alcune righe punteggiate). - IL PRESENTE CERTIFICATO COMPRENDE, PER CIASCUNA SERIE, IL CAPITALE NOMINALE INDICATO NELLA DISTINTA A TERGO DEL FOGLIO ANNESSO. - ROMA, ... IL DIRETTORE GENERALE - V° PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. . . . . . (4ª SERIE) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), - DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « ESTRATTO DALLE NORME RELATIVE - AI BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 - 1. I TITOLI E LE RATE D'INTERESSE SONO ESENTI: - A) DA OGNI IMPOSTA DIRETTA REALE, PRESENTE E FUTURA; - B) DALLE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI; - C) DALL'IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO PER ATTI TRA VIVI E PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE. - SI APPLICANO ALTRESÌ LE ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 - 2. LA PRESCRIZIONE DELLE RATE D'INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI ESSO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL TITOLO E DISTACCO DEI TAGLIANDI MATURATI. - 3. È PRESCRITTO IL CAPITALE NOMINALE DEI BUONI NON RECLAMATO NEL CORSO DI DIECI ANNI DAL 1° GENNAIO 1984. PER I BUONI NOMINATIVI ANNOTATI DI IPOTECA O ALTRO VINCOLO IL TERMINE È DI VENTI ANNI DALLA MEDESIMA DATA ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende dieci tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne. La prima colonna, unita al corpo del titolo, comprende nove tagliandi, numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 2, di scadenza 1° gennaio 1980, a quello n. 10, di scadenza 1° gennaio 1984; la seconda colonna, all'esterno, è composta dal solo tagliando n. 1, di scadenza 1° luglio 1979, posto in alto.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 - TAGLIANDO DI L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - PER LA SEMESTRALITÀ AL (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1979 al 1° gennaio 1984) - RELATIVO AL CERTIFICATO N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su quattro righi, la leggenda: « LEGGE 27-4-1978, N. 143; LEGGE 12-8-1977, N. 675; LEGGE 8-8-1977, - N. 546; D.L. 13-8-1975, N. 376, CONV. NELLA LEGGE 16-10-1975, N. 492; - D.L. 13-8-1975, N. 377, CONV. NELLA LEGGE 16-10-1975, N. 493; - LEGGE 5-5-1976, N. 206; D.L. 8-7-1977, N. 375, CONV. NELLA - LEGGE 8-8-1977, N. 536; LEGGE 15-6-1978, N. 279 » e, lungo il lato destro, l'altra « DECRETI MINISTERIALI 15 E 16 DICEMBRE 1978 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine

del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 12% » e « DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984 e da un foglio contenente dieci compartimenti, disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « MODALITÀ DI PAGAMENTO » (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI - ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGA-MENTO . . . » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1984 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « CERTIFICATO N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i dieci compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° luglio 1979 a quello 1° gennaio 1984.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « IL PAGAMENTO DI CIASCUN SEMESTRE SARÀ EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL - DEBITO PUBBLICO E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « DI NUDA PROPRIETÀ » sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » e « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° LUGLIO - E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « CON » ovvero « SENZA ») DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESI-STENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° gennaio 1984 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « LA PRESCRIZIONE DELLE RATE D'INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI IL MEDESIMO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO D'USUFRUTTO E DISTACCO DA ESSO DEI TAGLIANDI MATURATI ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « CON (ovvero senza) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

b) corpo del titolo: la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » è sostituita da quella « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI - ANNO CON (ovvero senza) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1984 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE », è aggiunta l'altra « PAGABILE CON (ovvero senza) FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Le parole « CON » o « SENZA » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione e a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » è riportata l'altra « CERTIFICATO DI USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° gennaio 1984, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro: fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 18

(7273)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1979.

Ricostituzione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale — convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 — riguardante la composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1973 con il quale, fra l'altro, è stato ricostituito il comitato predetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione dell'organo stesso scaduto per decorso quadriennio di durata in carica;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni precitate, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro debbono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Per i lavoratori:

Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl);
Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil);
Unione italiana del lavoro (Uil);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal);
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal);
Confederazione autonoma italiana del lavoro (Confail);
Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti (Cildi);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (Cgii);
Associazione sindacale Intersind;
Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Cgai);
Confederazione nazionale coltivatori diretti (Cncd);
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Cgict);
Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori:

Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl);
Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil);
Unione italiana del lavoro (Uil).

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (Cgii);
Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Cgai);
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Cgict);

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto medesimo, dai seguenti membri:

Ciaccia Elio (Cisl), Stanzani Claudio (Cisl), Natale Salvatore (Ggil) e Zanelli Marco Furio (Uil), in rappresentanza dei lavoratori;

Ricciardi dott. Luigi (Cgii), Paggi dott. Guido (Cgai) e Albanese dott. Gaetano (Cgict), in rappresentanza dei datori di lavoro;

Lorenzini dott. Mario, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Petrelli dott. Guido, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Torbidoni dott.ssa Maria Luisa, medico superiore 1ª classe, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Ciampelletti dott. Alberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie;

Ceino prof. dott. Onofrio, in rappresentanza dei Consorzi provinciali antitubercolari;

Il capo dell'ispettorato medico del lavoro;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6783)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, n. 359, di integrazione della composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto il decreto in data 1° febbraio 1977 concernente, tra l'altro, la ricostituzione del consiglio di amministrazione dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Vista la nota n. 568 del 30 aprile 1979, con la quale l'Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea) in sostituzione del dott. Andrea Caronna, nominato membro del consiglio di amministrazione anzidetto su designazione dell'organizzazione sindacale medesima in rappresentanza degli armatori, deceduto, ha designato il sig. Francesco Sclano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Decreta:

Il sig. Francesco Sclano è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in rappresentanza degli armatori, in sostituzione del dott. Andrea Caronna deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 17 luglio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
PRETI

(6780)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 2 gennaio 1979 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7285)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 28 dicembre 1978, 29 dicembre 1978, 24 febbraio 1979 e 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1977 al 27 gennaio 1978 e dal 31 marzo 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7286)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo e di Milano, nonché dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1978, 8 agosto 1978, 23 novembre 1978, 3 gennaio 1979 e 6 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, via Corsica, nonchè dalla sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7287)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia e Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979 e 24 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Roma e Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli), è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazionale salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7276)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 5 settembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 25 settembre 1978 e 26 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7278)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Cortefranca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979 e 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia, con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia), è prolungata fino al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979, 9 maggio 1979, 10 maggio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7281)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo, in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978, 31 agosto 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 dicembre 1977 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata fino al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7280)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela Confezioni di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 21 luglio 1978, 29 novembre 1978, 30 novembre 1978, 3 aprile 1979, 4 aprile 1979 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1976 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. - Rizzi Donelli Breviglieri & C., in Piacenza, stabilimento in Massalombarda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. R.D.B. - Rizzi Donelli Breviglieri & C., con sede in Piacenza e stabilimento in Massalombarda (Ravenna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. - Rizzi Donelli Breviglieri & C., con sede in Piacenza e stabilimento in Massalombarda (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7283)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio, in Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari);

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata fino all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7288)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico per il casellario centrale infortuni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni per il casellario centrale infortuni;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1967, concernente la ricostituzione del comitato tecnico per il casellario centrale infortuni;

Vista la nota del 30 giugno 1979, con la quale l'avvocato prof. Armando Gallo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione dell'organo anzidetto;

Decreta:

Il dott. Carmine Bonaccorso è nominato membro del comitato tecnico del casellario centrale infortuni, in qualità di esperto nel campo delle discipline statistiche, in sostituzione dell'avv. prof. Armando Gallo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7119)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 27 stesso mese, con cui Rinaldo Monchietto, nato a Verolengo il 9 marzo 1904, e residente in Torino, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 12 giugno 1979, ratificata l'11 luglio successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Rinaldo Monchietto, nato a Verolengo il 9 marzo 1904, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: MORLINO

(7154)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Istituzione del comitato tecnico permanente per l'energia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Considerato che la perdurante gravità della crisi energetica impone l'adozione, nel quadro normativo e regolamentare vigente, di provvedimenti urgenti intesi alla sua attenuazione e, inoltre, l'individuazione di provvedimenti che, anche attraverso l'aggiornamento della vigente disciplina, assicurino, nel breve e medio periodo, la normalizzazione della situazione;

Considerato che, ai fini predetti, appare opportuno stabilire la diretta e continua consultazione di un comitato che, per composizione, sia idoneo ad esprimere, oltre che l'avviso degli organismi pubblici maggiormente interessati alla questione, adeguati suggerimenti sul piano tecnico, ed amministrativo;

Considerata la convenienza di precisare le attribuzioni del comitato nel senso che ad esso spetta:

di accertare il reale fabbisogno energetico del Paese, distintamente per ciascuna fonte e per ciascuna utilizzazione, nel breve e medio periodo;

di individuare i mezzi e le modalità di copertura del predetto fabbisogno, indicando le fonti energetiche economicamente più adeguate anche in vista della necessità di contrarre i consumi petroliferi;

di individuare gli interventi comunque idonei a realizzare, nei diversi impieghi dell'energia, ogni possibile risparmio, anche mediante riduzione e qualificazione della domanda;

di esaminare ogni altra questione che, in materia di energia, sia ad esso sottoposta dal Ministro;

Considerato che al fine di garantire concontinuità il carattere organico e la funzionalità dell'azione amministrativa è opportuno disporre che il comitato sia permanente;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito per l'esame e la definizione delle questioni di cui in narrativa il comitato tecnico permanente per la energia.

Il comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di esso fanno parte:

Rebecchini sen. avv. Francesco, sottosegretario di Stato;

Colombo prof. Umberto, presidente del CNEN;

Corbellini prof. Francesco, presidente dell'ENEL;

Mazzanti prof. Giorgio, presidente dell'ENI;

Forte prof. Francesco, Grassini prof. Franco e Silvestri prof. Mario, esperti;

Ruoppolo dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Art. 2.

Le funzioni di vice presidente del comitato sono attribuite al sen. Francesco Rebecchini.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite al prof. Giuseppe Ammassari, direttore generale delle fonti di energia e dell'industria di base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(7345)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Denuncia della produzione 1978 di pere Williams conservate allo sciroppo, da parte delle industrie di trasformazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il predetto regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1640/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1731/79 della commissione, del 6 agosto 1979 che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Considerata la necessità di assicurare che il contributo comunitario per le pere Williams conservate allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda di trasformazione, alla produzione 1978;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Il regime di aiuto, previsto dal regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 è esteso alle sole pere della varietà Williams, conservate allo sciroppo e non anche ad altre varietà.

Esso non può superare, per ogni singola azienda, le quantità di prodotto trasformato nell'anno 1978, maggiorate del 5%.

Art. 2.

Ai fini della determinazione dell'aiuto di cui al precedente art. 1 e del limite usufruibile, posto dalla normativa citata in epigrafe, le industrie di trasformazione che intendono produrre nel corrente anno, pere Williams allo sciroppo, devono denunciare, entro e non

oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V - le quantità di prodotto analogo trasformato nel 1978.

Art. 3.

Le quantità di prodotto dichiarato ai sensi del precedente art. 2 dovranno inequivocabilmente risultare dalle scritture aziendali, dalle fatture, sia relative all'acquisto del prodotto fresco che al prodotto trasformato venduto, dall'eventuali giacenze di magazzino e da ogni altro valido documento che dovesse essere richiesto dalle autorità all'uopo investite per un rigoroso riscontro delle denuncie effettuate.

Art. 4.

Al fine di facilitare l'inizio dei lavori di trasformazione del prodotto di cui al precedente art. 1, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attesa la regolamentazione comunitaria, comunicherà, ove ricorrano le condizioni, ad ogni singola azienda, a mezzo telegramma, le quantità che ciascuna ditta è abilitata a produrre e per le quali può chiedere l'aiuto comunitario, riservandosi la facoltà di autorizzare inizialmente solo una quota parte della lavorazione attribuibile a ciascuna azienda.

Art. 5.

Nel caso che le quantità di prodotto autorizzato in via provvisoria o definitiva, non dovessero essere confermate dalle verifiche di cui al precedente art. 2, le quantità stesse trasformate non potranno fruire dell'aiuto comunitario previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

I trasformatori che non hanno prodotto pere Williams allo sciroppo nel 1978 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il due per cento del totale ammontare della produzione nazionale 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con cedola variabile. Emissione 1° marzo 1979. Prima tranche di lire 1.500 miliardi. Cedola n. 2 pagabile il 1° marzo 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria), con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 706794/66-AP-1, in data 15 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1979, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 219, emanato in attuazione della cennata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1979, rimborsabili il 1° marzo 1981, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati speciali di credito emessi con il decreto stesso, è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo e nei mesi di maggio, giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visto il ripetuto art. 2 del cennato decreto ministeriale n. 706794/66-AP-1, in data 15 febbraio 1979, con cui è stato determinato nella misura del 6,15 % il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° settembre 1979 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1980 (seconda cedola);

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 del più volte citato decreto ministeriale del 15 febbraio 1979, è pari al 5,7666 % semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,15 % stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,15 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 706794/66-AP-1 in data 15 febbraio 1979, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1979, emessi con

il decreto ministeriale stesso per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 6,15 %, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° marzo 1980.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in L. 92.250.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7387)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con cedola variabile. Emissione 1° marzo 1978. Prima tranche di lire 1.500 miliardi e seconda tranche di lire 300 miliardi. Cedola n. 4 pagabile il 1° marzo 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato), a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (provvedimenti urgenti per la finanza locale), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino alla concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi — maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese — mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 210588/66-AO-1, in data 13 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 55, emanato in applicazione della cennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1978, rimborsabili il 1° marzo 1980, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 210997/66-AO-2, in data 8 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1978, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 332, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1978, rimborsabili il 1° marzo 1980, per nominali lire 300 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo e nei mesi di maggio, giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6, 35% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° settembre 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrale pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1980 (quarta cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati nei richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 15 febbraio e dell'8 marzo 1978, è pari al 5,7666 % semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35 % stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 210588/66-AO-1 del 13 febbraio 1978 e n. 210997/66-AO-2 dell'8 marzo 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1978, rimborsabili il 1° marzo 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente per lire 1.500 miliardi e lire 300 miliardi, è determinato nella misura del 6,35%, relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° marzo 1980.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in lire 114.300.000.000, da imputarsi:

per L. 95.250.000.000 alla prima tranche di lire 1.500.000.000.000;

per L. 19.050.000.000 alla seconda tranche di lire 300.000.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7386)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattédre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE « G. D'ANNUNZIO »

Facoltà di scienze politiche:

1) lingua francese;
2) istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

1) sedimentologia;
2) scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica applicata.

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato (R).

Facoltà di lingue e letterature straniere:

filologia ibero-romanza.

Facoltà di magistero:

1) filosofia della religione;
2) lingua e letteratura albanese;
3) civiltà antiche dell'Italia meridionale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di ingegneria:

1) meccanica applicata alle macchine;
2) geologia.

Facoltà di magistero:

1) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
2) lingua e letteratura inglese;
3) grammatica latina;
4) storia moderna.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
2) patologia speciale chirurgia e propedeutica clinica.

Facoltà di scienze politiche:

diritto parlamentare.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di ingegneria:

costruzioni in acciaio.

Facoltà di scienze economiche e sociali:

1) ricerca operativa (applicata ai problemi dell'impresa);
2) storia dell'analisi economica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale II.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di economia e commercio:

1) merceologia;
2) matematica generale.

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica applicata.

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto bancario e assicurativo;
2) diritto romano;
3) diritto ecclesiastico;
4) istituzioni di diritto privato.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) storia dell'arte medioevale e moderna;
2) letteratura italiana moderna e contemporanea;
3) storia del cristianesimo;
4) glottologia (raddoppio);
5) storia contemporanea;
6) letteratura latina;
7) lingua e letteratura inglese;
8) topografia antica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO DI CATANIA

1) filologia romanza;
2) storia del cristianesimo.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto penale;
2) diritto costituzionale regionale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica nucleare.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

viticoltura.

Facoltà di economia e commercio:

diritto commerciale.

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) filosofia morale (base);
2) lingua e letteratura inglese (raddoppiamento).

Facoltà di magistero:

1) letteratura nord americana;
2) dialettologia italiana;
3) lingua e letteratura italiana;
4) estetica;
5) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
2) clinica medica generale e terapia medica;
3) clinica medica generale e terapia medica;
4) clinica neurologica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) teoria matematica dei controlli;
2) etologia;
3) chimica industriale.

Facoltà di scienze politiche:

1) filosofia della politica;
2) sistema politico italiano;
3) economia politica;
4) storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di economia e commercio:

1) diritto amministrativo;
2) economia e tecnica industriale.

Facoltà di farmacia:

fisiologia generale.

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto civile;
2) diritto urbanistico;
3) procedura penale;
4) teoria generale del diritto.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia bizantina.

Facoltà di magistero:
igiene.

Facoltà di medicina e chirurgia:
microbiologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) meccanica statistica;
2) matematiche superiori.

Facoltà di scienze politiche:
1) istituzioni di diritto e procedura penale;
2) storia contemporanea;
3) geografia politica ed economica.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:
reumatologia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:
parassitologia animale e difesa degli alimenti.

Facoltà di farmacia:
fisiologia generale.

Facoltà di giurisprudenza:
1) storia del diritto italiano;
2) diritto tributario;
3) diritto fallimentare;
4) diritto privato comparato;
5) diritto delle comunità europee;
6) diritto internazionale privato e processuale.

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura inglese.

Facoltà di medicina e chirurgia:
1) clinica medica generale e terapia medica;
2) clinica medica generale e terapia medica;
3) clinica medica generale e terapia medica;
4) reumatologia.

Facoltà di medicina veterinaria:
ostetricia veterinaria.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) istituzioni di fisica matematica;
2) geofisica mineraria;
3) fisiologia generale;
4) fisica superiore;
5) istituzioni di analisi superiore;
6) storia della fisica;
7) matematiche elementari dal punto di vista superiore;
8) citogenetica;
9) struttura della materia.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
1) diritto costituzionale;
2) diritto commerciale;
3) diritto internazionale.

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia morale.

Facoltà di magistero:
storia contemporanea.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:
1) composizione architettonica;
2) composizione architettonica;
3) storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

Facoltà di ingegneria:
1) chimica applicata;
2) geometria;
3) misure meccaniche e termiche;
4) tecnologie chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi;
5) disegno.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
paleografia cirillica e glagolitica.

Scuola di studi islamici:
1) lingua e letteratura araba;
2) semitistica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di economia e commercio:
storia economica.

Facoltà di ingegneria:
chimica.

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia morale (base).

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica ortopedica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) geografia fisica;
2) matematiche superiori;
3) esercitazioni di astronomia.

Facoltà di scienze politiche:
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di statistica.

Facoltà di ingegneria:
1) complementi di idraulica;
2) scienza delle costruzioni.

Facoltà di medicina e chirurgia:
1) clinica medica generale e terapia medica;
2) clinica ostetrica e ginecologica;
3) patologia speciale medica e metodologia clinica;
4) clinica ostetrica e ginecologica;
5) anatomia e istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:
1) economia aziendale;
2) economia politica (base).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di farmacia:
1) fisiologia generale;
2) chimica farmaceutica e tossicologica;
3) farmacologia e farmacognosia;
4) prodotti cosmetici.

Facoltà di giurisprudenza:
1) diritto commerciale;
2) teoria generale del diritto.

Facoltà di lettere e filosofia:
1) lingua e letteratura tedesca;
2) paleografia e diplomatica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) istituzioni di matematiche;
2) botanica;
3) zoologia;
4) fisica superiore;
5) istituzioni di fisica nucleare.

Facoltà di scienze politiche:
storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di farmacia:

chimica organica I.

Facoltà di medicina veterinaria:

ostetricia veterinaria.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:

economia aziendale.

Facoltà di giurisprudenza:

teoria generale del diritto.

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica.

Facoltà di medicina veterinaria:

patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) fisica generale;
2) fisica generale (raddoppio);
3) fisica matematica;
4) fisica superiore;
5) etologia;
6) geologia applicata.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe scienze:

analisi superiore.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

1) diritto delle assicurazioni;
2) diritto tributario;
3) diritto civile;
4) diritto commerciale;
5) tecnica bancaria e professionale (raddoppio).

Facoltà di farmacia:

1) chimica biologica;
2) analisi chimico farmaceutica.

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto privato comparato;
2) storia del diritto romano;
3) economia politica;
4) storia del diritto italiano;
5) scienza delle finanze e diritto finanziaro;
6) diritto romano;
7) diritto penale (R).

Facoltà di ingegneria:

1) calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria;
2) topografia.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) letteratura ispano americana;
2) storia della pedagogia;
3) logica;
4) filosofia della religione;
5) storia della critica d'arte;
6) storia delle religioni;
7) storia del cristianesimo;
8) storia della lingua latina;
9) filosofia morale.

Facoltà di magistero:

1) storia della pedagogia;
2) storia della musica;
3) storia della filosofia italiana;
4) psicologia dell'età evolutiva.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) medicina legale e delle assicurazioni;
2) medicina legale e delle assicurazioni;
3) clinica pediatrica;
4) biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze;
5) puericultura.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) analisi numerica;
2) analisi superiore;
3) chimica quantistica;
4) fisica spaziale;
5) meccanica celeste;
6) metodi matematici della fisica;
7) tecnica della programmazione;
8) teorie quantistiche;
9) chimica generale ed inorganica;
10) istituzioni di fisica matematica;
11) istituzioni di matematiche;
12) teorie relativistiche;
13) meccanica statistica;
14) chimica fisica;
15) fisica generale I;
16) ecologia;
17) chimica farmaceutica.

Facoltà di scienze politiche:

1) diritto internazionale privato;
2) storia dei partiti e dei movimenti politici.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

1) matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale;
2) sociologia.

Scuola di ingegneria aerospaziale:

propulsione aerospaziale.

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:

1) latino medievale;
2) istituzioni giuridiche medievali e moderne.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:

1) filosofia del diritto;
2) storia del diritto romano.

Facoltà di magistero:

1) pedagogia;
2) lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto romano;
2) procedura penale;
3) statistica;
4) diritto agrario;
5) diritto privato comparato.

Facoltà di magistero:

1) psicologia;
2) lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di farmacia:

chimica organica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) biologia molecolare;
2) geologia regionale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di agraria:

patologia vegetale.

Facoltà di economia e commercio:

1) tecnica bancaria e professionale;
2) sociologia industriale.

Facoltà di lettere e filosofia:

1) storia della lingua spagnola;
2) filologia semitica;
3) storia della letteratura latina medioevale;
4) storia della musica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica pediatrica.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica e tossicologica.

Facoltà di medicina e chirurgia:
1) farmacologia;
2) clinica psichiatrica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:
1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) fisica tecnica;
4) scienza delle costruzioni;
5) teoria dei sistemi;
6) tecnica urbanistica;
7) geologia applicata.

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:
fisica sperimentale.

Facoltà di economia e commercio:
1) tecnica bancaria e professionale;
2) istituzioni di diritto pubblico (R);
3) matematica generale (B);
4) economia aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7320)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Marzabotto

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 30 aprile 1979, n. 1585 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 5652/5418 nella seduta del 12 luglio 1979): comune di Marzabotto (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 6 febbraio 1978, n. 6).

(7264)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Valsavarenche

Con deliberazione della giunta regionale 8 giugno 1979, n. 2912, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Valsavarenche (Aosta) adottato con deliberazione consiliare 20 novembre 1976, n. 52.

Copia di tale deliberazione e copia del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(7323)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Carpiano e Paitone

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Con le stesse deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 12 giugno 1979, n. 24332: comune di Carpiano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 marzo 1977, n. 24, e successive, e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazioni consiliari 13 ottobre 1977, n. 68 e 29 dicembre 1977, n. 80);

deliberazione 26 giugno 1979, n. 24717: comune di Paitone (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 maggio 1976, n. 27, e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazioni consiliari 30 luglio 1976, n. 46 e 28 dicembre 1978, n. 67).

(7261)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Scanzorosciate, Legnano e Treviglio

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati:

deliberazione 26 giugno 1979, n. 24724: comune di Scanzorosciate (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 dicembre 1977, n. 138, relativa alla zona « D » industriale di completamento);

deliberazione 26 giugno 1979, n. 24725: comune di Legnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 novembre 1977, n. 293, relativa alla zona compresa nel confine sud del territorio comunale);

deliberazione 26 giugno 1979, n. 24726: comune di Treviglio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 marzo 1978, n. 65, relativa a diversificare la localizzazione di alcune aree a standards, a ridurre un'area a verde pubblico scolastico onde consentire l'ampliamento di un'industria esistente).

(7262)

Approvazione del piano di zona del comune di Binasco

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 12 giugno 1979, n. 24336: comune di Binasco (Milano).

(6889)

Approvazione del piano di zona del comune di Pavia

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 26 giugno 1979, n. 24730: comune di Pavia.

(7263)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a venti posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato, nel ruolo organico del personale operaio della Amministrazione penitenziaria, con sede di servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena della Lombardia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai comuni dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, a venti posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato, nel ruolo organico del personale operaio dell'Amministrazione penitenziaria con sede di servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena della Lombardia.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere conseguito la licenza di scuola elementare;

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra citato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Coloro i quali siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

La firma in calce alla domanda degli aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono; sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Il Ministero della giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

Non sono ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o produrranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

2) gli aspiranti che risultano sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Ai fini della formazione della graduatoria, gli aspiranti che eventualmente siano in possesso di documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli, dovranno presentarli insieme alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni, dovrà preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà, in base ai criteri predeterminati di cui all'art. 7, la graduatoria di merito del concorso e quella dei vincitori.

Per le preferenze e precedenze, a parità di merito, si applicano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre i candidati vincitori

I concorrenti risultati vincitori del concorso, devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autentica su carta da bollo da L. 2000, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 2000, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 2000;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 2000 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, tra l'altro, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dalla autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare; copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (Marina), su carta bollata;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati, o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della

provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 12.
Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 10 i quali appartengano ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre, all'atto dell'assunzione in servizio, soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);
3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 11;
4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;
5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 11.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 13.

Gli operai assunti ai sensi del precedente art. 11 sono nominati in prova per un periodo di sei mesi, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio comune, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 400

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato
(cognome e nome)
a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . . . domiciliato in . . . . . .
(giorno, mese ed anno)
(provincia di . . . . .) via . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio comune di ruolo con la qualifica professionale di mestiere di « addetto ai servizi domestici », con sede di servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena della Lombardia.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . nell'anno scolastico . . . presso . . . .;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;
di essere di sana e robusta costituzione fisica;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi):
di aver prestato servizio militare di leva;
di essere attualmente in servizio militare di leva presso . . . .;
di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile;
di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . .;
di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data, ...

Firma (1) . . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

(7268)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BRINDISI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventuno posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brindisi.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brindisi dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Brindisi in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Brindisi le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazione;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio.

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Brindisi. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del Direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data del ricevimento della raccomandata, pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve indicare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Brindisi e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brindisi, addì 15 giugno 1978

Il direttore provinciale: DE PEPPE

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Bari, addì 21 ottobre 1978
Registro n. 3 Poste, foglio n. 204

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brindisi

Il sottoscritto . . (1) nato a . . il . . residente in . . via . n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 15 giugno 1978, n. 34.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso e dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione;

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . . .

Firma.

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7194)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(2593/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale neuropsichiatrico:

tre posti di primario e due posti di aiuto medico.

Ospedale civile:

un posto di aiuto di emodialisi nefrologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(2602/S)

OSPEDALE « FERRO - BRANCIFORTI - CAPRA » DI LEONFORTE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leonforte (Enna).

(2594/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso a cinque posti di assistente di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2595/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia;

due posti di assistente di ortopedia-traumatologia;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e fatti salvi i disposti della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(2596/S)

OSPEDALE « F. FALLACARA » DI TRIGGIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(2597/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(2598/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. **15**.

Contributi alle imprese artigiane che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 30 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Allo scopo di concorrere allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione nei comprensori montani e periferici, la regione Emilia-Romagna eroga alle imprese artigiane singole o riunite in consorzi, in società consortili e in consorzi costituiti in forma cooperativa, che si insediano nelle aree destinate ad attività produttive situate nelle zone di riequilibrio del territorio regionale specificate nell'articolo successivo, un contributo in conto capitale sulla spesa sostenuta per l'acquisizione del terreno e il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 2.
Zone di riequilibrio del territorio regionale

Le zone di riequilibrio del territorio regionale entro le quali opera la presente legge sono:

i comuni membri di comunità montane, eccettuati i comuni di Bologna, Castel San Pietro Terme, Felino, Langhirano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Baganza, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi;

la provincia di Piacenza, eccettuati i comuni di Alseno, Cadeo, Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d'Arda, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato;

la provincia di Ferrara, eccettuati i comuni di Cento e Sant'Agostino;

la provincia di Forlì, eccettuati i comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Misano Adriatico, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano, Verucchio;

i comuni di Busseto, Polesine e Zibello, in provincia di Parma.

Art. 3.
Spesa massima ammissibile e misura del contributo

La spesa massima ammissibile a contributo è calcolata sommando il prezzo di esproprio del terreno ai relativi oneri di urbanizzazione, l'uno e gli altri determinati dal comune interessato a norma delle vigenti leggi e disposizioni.

Il contributo regionale è fissato nelle seguenti misure:

55 % della spesa ammessa nei comuni fino a 25.000 abitanti, membri di comunità montana;

45 % della spesa ammessa negli altri comuni fino a 25.000 abitanti;

25 % della spesa ammessa nei comuni oltre i 25.000 abitanti.

I contributi vengono erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio, suddiviso in eguali quote trimestrali. Gli eventuali avanzi di un trimestre sono trasferiti al successivo.

Art. 4.
Delega

L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi è delegato ai comuni.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5.
Domande di contributo e ripartizione dei fondi

Le domande di contributo, compilate su appositi moduli forniti dall'amministrazione regionale e indirizzate al sindaco del comune nel cui territorio è situata l'area prescelta, debbono pervenire al comune stesso entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

I consigli comunali, sulla base delle domande ricevute, approvano ed inviano alla Regione e ai comitati comprensoriali o comunità montane competenti entro e non oltre trenta giorni da ciascuna delle scadenze di cui al comma precedente i programmi trimestrali d'intervento i quali dovranno contenere precise indicazioni in ordine alla quantificazione della spesa e alle priorità da osservare nell'ambito delle richieste di contributo.

Il comitato comprensoriale o la comunità montana competenti, sentite le rispettive commissioni provinciali per l'artigianato, debbono esprimere sui programmi comunali trimestrali il loro motivato parere indicando le priorità inerenti alla ripartizione dei fondi fra i comuni entro e non oltre trenta giorni, decorsi i quali la Regione provvede a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

I programmi presentati oltre il termine sopra fissato sono assegnati al trimestre successivo e finanziati subordinatamente alla disponibilità di fondi residuati dalla ripartizione fra i programmi di competenza.

Le domande di contributo non soddisfatte in seguito all'osservanza delle priorità di cui al secondo comma possono essere reinserite dal consiglio comunale in un programma trimestrale successivo.

La giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato, delibera la ripartizione dei fondi fra i comuni con il concorso della competente commissione consiliare.

Art. 6.
Gestione dei fondi

Per la gestione dei fondi asegnati ai comuni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. I sindaci dei comuni agiscono quali funzionari delegati della Regione ai sensi degli articoli 66 e seguenti di detta legge.

L'erogazione dei contributi è disposta con deliberazione dei consigli comunali. Alla liquidazione degli importi corrispondenti provvedono i sindaci dei comuni nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) acquisizione di aree già urbanizzate:

liquidazione dei contributi in unica soluzione, dietro presentazione dell'atto pubblico di acquisto, entro novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione;

b) acquisizione di aree da urbanizzare in tempi successivi:

liquidazione in unica soluzione della quota di contributo attinente al costo del terreno, su presentazione dell'atto pubblico di acquisto entro il medesimo termine di cui al punto *a*);

liquidazione della quota di contributo attinente ai costi di urbanizzazione fino al 90 % dell'assegnazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori debitamente documentati, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro novanta giorni

dalla data di liquidazione della quota di contributo relativa all'acquisto del terreno; il residuo 10 % è liquidato alla presentazione del certificato di collaudo dei lavori.

L'inosservanza delle condizioni sopra specificate dà luogo alla revoca immediata del contributo. L'inosservanza delle condizioni concernenti l'inizio dei lavori di urbanizzazione comporta di diritto anche la revoca del contributo sul costo del terreno con l'obbligo della restituzione immediata.

I provvedimenti di revoca sono assunti con deliberazione dei consigli comunali. Di essi va data immediata comunicazione alla giunta regionale.

In caso di revoca del contributo o di espressa rinuncia da parte del beneficiario, la giunta regionale provvede alla riduzione dell'assegnazione dei fondi al funzionario delegato e alla relativa riduzione dell'ordine di accreditamento.

Art. 7.

Cumulo di contributi

Nei casi in cui, in seguito a interventi attuati da chiunque a qualunque titolo e in qualsiasi forma, il costo delle aree risulti inferiore a quello calcolato a norma dell'art. 3, il contributo regionale viene erogato sulla base di detto minor costo.

Art. 8.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in complessive lire 4 miliardi nel triennio 1979-81, di cui lire 2 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1979, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzazione della allocazione di spesa di complessive lire 4 miliardi prevista dal bilancio pluriennale 1979-81 alla voce « Nuovi insediamenti artigiani » del programma 03 - settore 03 - Industria, cooperazione, artigianato e problemi del lavoro - sezione 3ª - Attività produttive.

Per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento di lire 2 miliardi, ed il prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce di cui all'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

Art. 9.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *variazioni in aumento*:

Cap. 21780. — Contributi in capitale a favore delle imprese artigiane singole o riunite in consorzi, che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 3ª - settore 03 - programma 03 - rubrica 1ª) (classif. I.S.T.A.T.: 2 - spesa di sviluppo: 1 - funz. propria; titolo 2°; 10 - classif. funz.; 03 - classif. econ.; 20 - settore d'intervento :04 - classif. econ. di 2° grado).

Competenza L. 2.000.000.000
Cassa L. 1.500.000.000

b) *variazione in diminuzione*:

Cap. 86500. — Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione : Spese di investimento di sviluppo.

Competenza L. 2.000.000.000
Cassa L. 1.500.000.000

Art. 10.

Disposizione finale e transitoria

La legge regionale 28 febbraio 1975, n. 13, è abrogata.

Le domande di contributo presentate in base alla sopra citata legge regionale n. 13 e non ammesse a contributo per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono considerate validamente presentate agli effetti della presente legge come inerenti al primo trimestre della sua applicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 maggio 1979

TURCI

(6308)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1979, n. 21.

Attribuzione all'Istituto regionale per la formazione professionale della gestione dei corsi merletti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 24 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Corsi merletti

L'Istituto regionale della formazione professionale è autorizzato ad assumere, col prossimo anno formativo, la gestione dei corsi merletti fin qui curata nella Regione dal Ministero della pubblica istruzione.

In relazione all'iniziativa di cui al precedente comma, la amministrazione regionale è autorizzata ad assumere il personale in servizio al 20 settembre 1978 presso l'amministrazione statale dei corsi merletti della Venezia Giulia che ne faccia espressa richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale assunto sarà salvaguardata la posizione giuridica ed economica acquisita.

L'inquadramento del predetto personale avrà luogo con successiva legge regionale.

Art. 2.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 maggio 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1979, n. 22.

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 24 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, alle province di Udine e di Pordenone e ai comuni delle zone colpite dal terremoto le aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera oppure trasferite o da trasferirsi dalle province stesse ai sensi dell'articolo 8, primo comma, e dell'art. 9-*bis* della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e destinate ad ospitare attività scolastica, ad eccezione di quelle previste al successivo art. 2.

Gli enti cessionari sono obbligati a mantenere la destinazione originaria delle strutture cedute finchè permanga la necessità della sistemazione provvisoria dell'attività scolastica.

Venuta meno la necessità della destinazione originaria, le amministrazioni provinciali ed i comuni potranno adibire le aule mobili o ad elementi componibili, di cui al precedente

primo comma, sentita la comunità montana o collinare interessata, ad altri scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale della comunità.

La cessione gratuita è condizionata alla dimostrazione da parte dell'ente cessionario della titolarità dell'area di pertinenza; qualora l'area sia soggetta ad occupazione temporanea, la dimostrazione di cui sopra potrà essere sostituita dall'avvio del procedimento espropriativo, da deliberarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le strutture mobili poste in opera per le esigenze dell'attività scolastica gestita dagli altri enti ed istituzioni indicati al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall'art. 16 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, sottostanno agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Venuta meno la necessità della destinazione ad uso scolastico, le strutture stesse saranno consegnate al comune nel cui ambito territoriale sono state poste in opera il quale ne acquisirà la proprietà a titolo gratuito e potrà usarle per gli scopi indicati all'art. 1 della presente legge, con le modalità ivi indicate.

Art. 3.

La cessione gratuita alle province di Udine e di Pordenone ed ai comuni delle zone terremotate delle aule mobili o ad elementi componibili è disposta dalla giunta regionale sentita l'amministrazione provinciale competente.

In casi eccezionali, la giunta regionale, su parere vincolante della commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto, può disporre la cessione gratuita delle strutture di cui trattasi ad enti locali diversi dagli aventi diritto, o la loro destinazione ad altre finalità di interesse pubblico, o la loro rimozione ed alienazione.

Art. 4.

Alla cessione ed all'utilizzazione degli arredi e delle attrezzature di dotazione delle strutture oggetto della presente legge si provvede nei modi previsti dagli articoli precedenti.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili di cui all'articolo 1, effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La manutenzione delle aule mobili o ad elementi componibili poste in opera per le esigenze dell'attività scolastica gestita da altri enti ed istituzioni indicati al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, fa carico agli enti ed istituzioni predette sino a quando ne perduri l'utilizzazione da parte di questi ultimi.

La delega di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui al precedente primo comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto art. 8.

Art. 6.

L'amministrazione provinciale cessionaria, nel caso in cui non abbia disponibilità dell'area su cui sorgono le aule mobili o ad elementi componibili, ha diritto di ottenere dal comune interessato la legittimazione dell'occupazione mediante diritto di superficie o altro titolo idoneo.

Art. 7.

Le eventuali residue esigenze di aule mobili o ad elementi componibili nonchè di edifici scolastici definitivi da soddisfare ai sensi degli articoli 8 e 9-*bis* della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere accertate e riconosciute con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

In via di interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'art. 9-*bis* della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l'amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere anche gli oneri per l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature per gli edifici scolastici realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati.

Sempre in via di interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici definitivi senza alcun riferimento alla data « 1° ottobre 1976 » di cui al primo comma della citata legge.

Art. 9.

All'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, l'espressione « non superiore al 5 % » viene sostituita dall'espressione « pari al 5 % ».

Art. 10.

Per le finalità previste dal primo comma del precedente art. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l'esercizio 1979, è istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 3 - categoria IX, il cap. 6709 con la denominazione: « Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili utilizzate dai comuni e dalle province » e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio medesimi.

Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi al precitato cap. 6709 saranno determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 maggio 1979

COMELLI

(5447)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792240)